

COMUNE DI SANT'AGNELLO
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI

APPROVATO CON DELIBERA
C.C. N. 9 DEL 20/05/2010

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Funzionario responsabile
- Art. 4 - Presupposto della tassa
- Art. 5 - Rifiuti equiparati
- Art. 6 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 8 - Criteri per l'applicazione della tassa
- Art. 9 - Commisurazione della tassa
- Art. 10 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 11 - Classificazione categorie locali ed aree e tassabili
- Art. 12 - Riduzioni – Esenzioni
- Art. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 14 - Denunce
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 - Rimborsi e sgravi
- Art. 17 - Accertamento e riscossione della tassa
- Art. 18 – Misure a contrasto dell'evasione
- Art. 19 - Entrata in vigore
- Art. 20 – Disposizioni transitorie

Art.1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le vigenti disposizioni legislative e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2. Il presente regolamento disciplina in via generale la Tassa Rifiuti Solidi Urbani nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art.2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915. ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Art.3

Funzionario responsabile

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Il funzionario responsabile, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà inviare all'assessore preposto, una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

3. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere proposte eventuali iniziative, non di competenza del funzionario, ritenute utili per il miglioramento del servizio e dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) L'organizzazione del personale;
- b) L'eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature

4. Tutti i provvedimenti del funzionario assumono la forma di “determinazione”, dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua, registrati in apposito registro ed un originale, munito degli estremi di pubblicazione, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni di Giunta Comunale.

5. Il funzionario dovrà provvedere alla tenuta dei registri e della documentazione prevista dalla normativa in materia per la gestione della tassa in oggetto.

Art.4

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa.

2. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia eventualmente limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in base al periodo di esercizio del servizio.

3. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora però il periodo di mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l’utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto allo sgravio o rimborso, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

4. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell’utente, se non nei casi previsti dalla legge, non comporta alcun esonero o riduzione del tributo.

Art.5

Rifiuti equiparati

1. Sono equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che sino dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini del normale conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa stabilita dal presente regolamento, tenuto conto della quantità e qualità degli stessi e del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici generali stabiliti dallo Stato ai sensi del D.P.R. n. 915/82.

2. I rifiuti di cui al comma precedente, ove superino il limite di quantità annuo di kg. 500 per utente, sono qualificati come rifiuti speciali, ai sensi dell’art.2, comma 4, n.1 seconda parte del D.P.R. su indicato, e la superficie su cui essi si

formano rimane esclusa da quella tassabile ai sensi del successivo articolo 6 del presente regolamento.

Art.6

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti al pagamento del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare :

- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse, qualora le stesse siano prive di mobili ed arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;*
- le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole e quelle destinate a porcilaie, stalle, pollai, etc.;*
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;*
- le unità immobiliari adibite a qualsiasi culto in senso stretto, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto;*
- i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;*
- Ospizi, case di cura ed istituzioni simili, gestiti da associazioni, organizzazioni o fondazioni a scopo caritativo e senza fini di lucro;*
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000;*
- le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile;*
- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;*
- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;*
- i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m.1.50;*
- i locali adibiti a celle frigorifere;*

- comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere;
3. Ai fini dell'applicazione del tributo a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
4. I locali e le aree non soggette a tributo di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con denuncia compilata secondo le modalità previste dall'art.14 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione. Ai fini della non applicabilità del tributo ad un'unità immobiliare destinata ad uso abitativo sarà sufficiente all'utente dimostrare, anche tramite autodichiarazione il non essere l'immobile allacciato ad alcuna utenza di servizi essenziali (luce e acqua) e privo di mobili ed arredo. Si presume ogni unità immobiliare priva di allacciamenti idonea a produrre rifiuti fino a prova contraria.
5. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la totale esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art.16 con diritto a restituzione dell'importo pagato. Tuttavia l'esclusione dall'obbligo di pagamento opera, in caso di tardiva dichiarazione, soltanto a partire dall'anno solare successivo a quello per il quale si è fornita prova della non assoggettabilità al tributo stesso. Nel caso invece di esclusione dal conteggio del tributo di aree appartenenti ad immobili comunque soggetti (esclusione parziale), il diritto alla riduzione opera soltanto dalla data della denuncia, senza alcun riconoscimento del pregresso.
6. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo;
7. Per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso ai criteri generali indicati al comma 1.
8. Non possono, in nessun caso, essere escluse dalla tassa le unità immobiliari destinate a depositi, cantine, garage e box auto, tranne il caso in cui si dimostri l'inutilizzabilità delle stesse.

Art.7

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte soggette a tassazione con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali ed aree.

- 2. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.*
- 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.*
- 4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.*
- 5. Sono solidalmente tenuti al pagamento del tributo i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento.*
- 6. Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale, e comunque con contratti di natura transitoria, o affidati ad uso foresteria, soggetto passivo della tassa è il proprietario dei locali medesimi.*

Art.8

Criteria per l'applicazione della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione dell'utilizzo dell'utenza da diritto allo sgravio del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nell'anno di cessazione dell'utenza, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente fornisce la prova contraria all'ordinaria presunzione di occupazione (non uso, tassa assoluta dall'utente subentrante) entro sei mesi dalla data di notifica della cartella esattoriale o, in mancanza, dell'avviso di mora.

5. l'Amministrazione Comunale, di norma entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'art. 11.

6. Nel caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

7. Le Tariffe così determinate hanno effetto per l'anno di competenza e verranno applicate salvo conguaglio.

Art.9

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibili dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori al metro quadro si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadro.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. Per le attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, su superfici a tale scopo destinate o strutturate, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono tali rifiuti, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la percentuale di riduzione della superficie imponibile nella misura del 20% (venti per cento). La stessa viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando apposita documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

5. La superficie imponibile dei locali é desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art.14, ovvero da misurazione diretta.

6. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

Art.10

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

soppresso

Art.11 Classificazione categorie locali ed aree tassabili

1. Ai fini della determinazione delle tariffe previste per la tassa i locali e le aree tassabili vengono suddivise nelle seguenti categorie e sottocategorie di contribuenza:

CATEGORIA I[^]

Musei, archivi, biblioteche, i locali adibiti ad attività di associazioni culturali, politiche, religiose, sindacali, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, caserme, carceri, stazioni ferroviarie, palestre, depositi di stoccaggio, depositi di macchine e materiali militari.

CATEGORIA II[^]

Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, sale esposizione, autosaloni, stabilimenti balneari, campeggi, complessi ricreativi – turistici.

CATEGORIA III[^]

Civili abitazioni, garage, box, cantine, case di riposo, collegi, convitti, ospedali e case di cura.

CATEGORIA IV[^]

Circoli sportivi e ricreativi, agenzie di viaggio e di gioco, autorimesse, parcheggi, posteggi, uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, istituti di credito, locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle indicate precedentemente e successivamente.

CATEGORIA V[^]

Rivendite di giornali e distributori di carburanti, locali ed aree adibiti ad attività artigianali ed industriali, commercio al dettaglio di beni non deperibili.

CATEGORIA VI[^] SOTTOCATEGORIA A

Commercio al dettaglio di beni deperibili diversi da quelli di cui alle sottocategorie seguenti, alberghi, locande, pensioni, ostelli, *case vacanza, bed & breakfast, affittacamere, aziende agrituristiche, case per ferie, ed in ogni caso le strutture ricettive extralberghiere* ed altri complessi simili destinati all'accoglienza, ristoranti, trattorie, pizzerie, paninoteche, caffè, bar, pasticcerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, salumerie, supermercati, ipermercati e simili.

SOTTOCATEGORIA B

Fruttivendoli e fiorai.

Art.12 **Riduzioni – Esenzioni**

1. A favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente.

La tariffa ordinaria viene ridotta del 50% relativamente alle abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge, oppure in cui sia presente un componente con invalidità pari al 100%, qualora il nucleo familiare dichiara di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale o dalla pensione minima integrata dell' I.N.P.S. e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione principale e di una pertinenza della stessa.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta del 20% relativamente alle abitazioni utilizzate da persone, qualora il nucleo familiare dichiara di possedere un ISEE in corso di validità di valore non superiore ad € 6000,00.

3. Per beneficiare di tali agevolazioni, gli interessati dovranno presentare istanza all'Ufficio Tributi, utilizzando i modelli già predisposti debitamente documentati. L'agevolazione ha validità annuale e deve essere richiesta per ogni annualità d'imposta per la quale si voglia godere del trattamento agevolato.

4. La domanda di cui al comma 3) deve essere obbligatoriamente presentata entro il termine utile per la presentazione delle denunce Tarsu (20 gennaio). L'agevolazione di cui al presente articolo è iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

5. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.

6. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

7. E' fatto obbligo al richiedente di denunciare entro 90 giorni il venire meno delle condizioni per il riconoscimento della riduzione, pena, in caso di accertamento della omessa denuncia, la perdita del beneficio stesso con effetto retroattivo fin dall'inizio. Tale denuncia avrà effetto con decorrenza dall'anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento interruttivo del diritto alla riduzione.

8. Le aree scoperte adibite a verde sono soggette a tassazione per la parte eccedente i 200 metri quadri. Tale parte è da computare nella misura del 25% (venticinque per cento). Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite sono computate nella misura del 50% (cinquanta per cento).

9. La tariffa ordinaria viene ridotta sino ad un massimo del 30% (trenta per cento) per le abitazioni civili i cui conduttori si attiveranno per il conferimento diretto della frazione riciclabile nell'apposita isola ecologica comunale. Le modalità ed i termini di tali riduzioni verranno stabiliti con apposito atto di Giunta Comunale.

Art.13

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio e istituita la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi in base a tariffa giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o, in mancanza, a quella recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, maggiorata di un importo percentuale del 50% (cinquanta per cento).
- 4. Il pagamento della tassa giornaliera di smaltimento deve essere effettuato, all'atto dell'occupazione, contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con utilizzo del medesimo modulo di versamento previsto per quest'ultimo tributo o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo, al competente ufficio comunale.**
- 5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.**

Art.14

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono locali o aree soggette alla tassa devono presentare apposita denuncia degli stessi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro il suddetto termine dovranno essere denunciate anche le modifiche apportate ai locali o aree già soggetti al citato tributo, nonché le variazioni dell'uso degli stessi e tutti quegli elementi che possono influire sulla determinazione della tassa dovuta.
3. L'amministratore del condominio ed il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati devono presentare, entro il 20 gennaio, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree condominiali e del centro commerciale integrato. Tale denuncia resta valida anche per gli anni successivi ove non intervengano variazioni al riguardo.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - a) L'indicazione del codice fiscale;
 - b) Cognome e nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

- c) Denominazione sociale, sede ed elementi identificativi dei rappresentanti legali degli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni;
- d) L'ubicazione e la superficie imponibile dei singoli locali ed aree e l'uso a cui sono destinati;
- e) La data di inizio dell'occupazione o detenzione o la data di cui decorrono le variazioni denunciate;
- f) La data di presentazione e la forma del dichiarante o di uno dei coobbligati o del rappresentante legale.

5. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

7. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

8. La denuncia di cessazione, che va obbligatoriamente fatta entro 90 giorni dall'evento, dà diritto all'abbuono del tributo a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa; contestualmente alla cessazione l'utente ha l'obbligo di indicare il nuovo recapito a cui deve essere inviata la bolletta relativa alla chiusura dell'utenza. L'eventuale non assoggettabilità dei locali privi di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici non implica l'esenzione dall'obbligo di presentazione della denuncia che va presentata comunque allegando documentazione attestante tale stato di fatto come, ad esempio, la chiusura delle utenze di energia elettrica e acqua.

9. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri con adeguata documentazione di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

10. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, può essere allegata la planimetria catastale, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento. La planimetria e ogni altro documento allegato alla denuncia ne costituisce parte integrante. Il denunciante nel consegnare la documentazione assume su di sé ogni responsabilità civile, amministrativa e penale sulla veridicità della documentazione stessa.

11. Salvo i casi previsti nel presente regolamento per i quali si richiede espressamente la produzione di documenti probanti, ogni dichiarazione

contenete dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 28-12-2000 n.445 e successive modifiche. Tuttavia non è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile.

Art.15

Sanzioni

- 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 52,00.*
- 2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 52,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 14, comma 3, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.*
- 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.*
- 4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*
- 5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali si applicano interessi, per ritardata iscrizione a ruolo come stabiliti dalla normativa vigente.*
- 6. Valgono, ove applicabili, le norme di legge in materia di ravvedimento operoso del contribuente.*

Art.16

Rimborsi e sgravi

- 1. Nei casi di errore o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria*

provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dall'Ufficio Tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'Ufficio Tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto, per effetto della cessazione dell'occupazione e conduzione dei locali o aree tassabili, è disposto dall' Ufficio Tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro centottanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse stabilito dalla normativa vigente.

5. Non si fa luogo a rimborso qualora l'importo risulti inferiore a € 10,00.

Art.17

Accertamento e riscossione della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa si osservano le disposizioni previste dagli art. 71. 72 e 73 del D. Lgs. 507 del 15.11.93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.18

Misure a contrasto dell'evasione

1. L'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione del tributo è esercitata dall'Ufficio Tributi del Comune, avvalendosi anche delle altre banche dati disponibili (Fornitura di acqua, elettricità, telefono, Camera di Commercio, ...), emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio.

2. Tale attività deve tenere conto delle potenzialità della struttura preposta nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e di controllo, nonché ai fini di sostituire o integrare le denunce assenti o incomplete da parte dell'utente, il Comune può, indicandone il motivo ed assegnando un termine ragionevole:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;*
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;*
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;*
- d) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;*
- e) richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.*

2. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice civile e avrà effetto fino alla data di presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.

3. Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Comune e muniti di apposita autorizzazione. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione del tributo o delle superfici.

5. Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 o rifiuti di consentire l'accesso di cui ai commi 3 e 4 quando la documentazione richiesta o l'attività di controllo sia funzionale ad una riduzione o esclusione o comunque un beneficio tributario a suo favore, perderà il diritto al beneficio stesso con effetto retroattivo fin dall'inizio.

6. Per assicurarsi un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno assicurare i seguenti adempimenti:

- a) l'Ufficio Tributi dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 14 e di qualsiasi atto rilevante ai fini della tassa;*
- b) l'Ufficio Tecnico – Sezione Urbanistica dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione in ordine a dati e notizie in suo possesso e che abbiano rilevanza ai fini della determinazione del tributo in oggetto;*
- c) l'Ufficio Commercio dovrà trasmettere copia di ogni autorizzazione rilasciata, munita, ove possibile, della relativa piantina dei locali o luoghi ove sarà esercitata l'attività commerciale;*
- d) l'Ufficio di Polizia Urbana dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione, in ordine ad accertamenti e controlli da effettuare, e comunicare tempestivamente dati e notizie, in suo possesso, rilevanti ai fini della determinazione del tributo in oggetto; in particolare trasmette mensilmente copia delle comunicazioni di cessione di fabbricato ricevute;*

e) gli Uffici Anagrafe e Stato Civile dovranno assicurare la tempestiva comunicazione di tutti i movimenti della popolazione influenti ai fini della tassa. A tal fine i soggetti che richiedono l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente devono essere in possesso di visto rilasciato preventivamente dall'Ufficio Tributi attestante l'avvenuta presentazione della denuncia TARSU.

Art.19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ed esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 2010, ferme restando le diverse decorrenze di operatività specificamente previste per le singole disposizioni.

Art.20

Disposizioni transitorie

- 1. Per l'anno 2010 il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 12 comma 3 è rinviato al 30 giugno.*
- 2. Entro lo stesso termine l'Ufficio Tributi dovrà dare ampia pubblicità e portare a conoscenza, anche con la collaborazione dell'Ufficio Servizi Sociali, ai nuclei familiari più deboli, le nuove modalità agevolative previste dall'art. 12.*
- 3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Commercio dovrà trasmettere all'Ufficio Tributi l'elenco di tutte le attività commerciali ed artigianali esercitate sul territorio, suddiviso per tipo di attività, corredato dalla piantina dei locali o luoghi ove vengono svolte le attività stesse.*

La revisione del Regolamento TARSU si è resa necessaria per ottenere due obiettivi indispensabili al raggiungimento della parità tra costi e ricavi del servizio inerente i rifiuti urbani: un maggior contrasto all'evasione, e la riformulazione delle riduzioni ed esenzioni fino ad ora applicate.

Innanzitutto all'art. 1 viene specificato che l'azione amministrativa in tal senso deve essere improntata a criteri di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

All'art. 4 viene aggiunto il comma 4 che chiarisce che il pagamento è sempre dovuto anche quando l'utente, per propria scelta, non usufruisce del servizio.

L'art. 6 è stato completamente riscritto. Vi è una esaustiva elencazione delle fattispecie che portano all'esclusione dal pagamento della TARSU, ma vi è anche

indicato l'obbligo da parte dei soggetti esentati di presentare denuncia in tal senso, indicando i motivi della esenzione. Viene ribadito che il pagamento è dovuto a fronte del possesso di garage, box auto, cantine e depositi.

All'art. 7 viene indicato che, nel caso di fitto di abitazioni in modo saltuario od occasionale (case ammobiliate per periodi brevi), o comunque di natura transitoria, tenuto al pagamento non è il locatario, ma il proprietario dell'immobile. Diviene in tal modo più semplice l'azione di accertamento e recupero del tributo.

L'art. 10 è stato soppresso. Esso prevedeva agevolazioni e riduzioni per unità distanti oltre un certo tratto dal più vicino contenitore, che con l'introduzione del servizio porta a porta non ha più motivo di essere applicato.

Nell'art. 11 che prevede la suddivisione delle categorie ai fini TARSU , nella categoria VI sono state inserite case vacanza, bed & breakfast, affittacamere, aziende agrituristiche, ed in ogni caso le strutture ricettive extralberghiere, case per ferie, in modo da applicare analoga tassazione rispetto ad alberghi ed ostelli.

L'art. 12 è stato completamente riscritto. Esso prevede la nuova formulazione delle riduzioni della tassa. Sono previste agevolazioni di tipo sociale per abitazioni occupate da nuclei familiari, e precisamente:

a) A favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente.

La tariffa ordinaria viene ridotta del 50% relativamente alle abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge, oppure in cui sia presente un componente con invalidità pari al 100%. Detta riduzione si applica solo se il nucleo familiare dichiara di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale o dalla pensione minima integrata dell'I.N.P.S. e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione principale e di una pertinenza della stessa.

L'altra riduzione opera in favore dei nuclei familiari a basso reddito (ISEE non superiore a € 6.000,00 annui) e si applica nella misura del 20%.

Inoltre viene stabilita una riduzione massima fino al 30% per le abitazioni civili che attivino presso l'isola ecologica procedure di conferimento diretto della frazione riciclabile, con modalità da stabilire successivamente.

Sono previsti degli adeguamenti degli artt. 13,14,15 e 16 di carattere tecnico (tempi di presentazione delle denunce, modalità di sgravio e rimborso, applicazione di sanzioni) tali da rendere più funzionale e trasparente l'azione amministrativa, e per adeguarla alla normativa vigente.

All'art. 18 – lotta all'evasione – si è cercato di dare un impulso all'attività di controllo e recupero dell'evasione, rafforzando i poteri dell'Ufficio Tributi in sede di verifica, di accesso agli immobili, di richiesta di dati e notizie. Inoltre vengono coinvolti nell'azione amministrativa altri uffici comunali, che, a vario titolo, devono offrire ampia collaborazione. In particolare è previsto che prima dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione i cittadini devono recarsi presso l'Ufficio Tributi per presentare il modulo di iscrizione TARSU.

Infine, nelle disposizioni transitorie, è previsto che solo per l'anno 2010 le richieste di riduzione vanno presentate entro il 30/06, e che l'Ufficio Commercio deve consegnare all'Ufficio Tributi l'elenco di tutte le attività produttive esercitate sul territorio.